



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.04.2000  
C (2000) 853

**COMUNICAZIONE AGLI STATI MEMBRI**

**Che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro.**

## **COMUNICAZIONE AGLI STATI MEMBRI**

**Che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro.**

1. La Commissione delle Comunità europee ha approvato il 14 aprile 2000 gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria EQUAL.
2. Nell'ambito di EQUAL, un finanziamento comunitario sotto forma di sovvenzioni del Fondo Sociale Europeo verrà reso disponibile per attività in linea con gli orientamenti esposti nel presente documento e incluse nelle proposte presentate da ciascuno Stato membro e approvate dalla Commissione delle Comunità europee quali Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC). EQUAL si applica a tutto il territorio dell'Unione Europea.

### **I. OBIETTIVO**

3. L'obiettivo di EQUAL è la promozione di nuovi strumenti atti a combattere tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro attraverso la collaborazione transnazionale. EQUAL terrà anche debitamente conto dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.

### **II. CONTESTO POLITICO**

4. La crescente interdipendenza delle economie degli Stati membri ha portato all'inserimento di un nuovo titolo sull'occupazione nel Trattato di Amsterdam. Esso stabilisce una strategia coordinata per l'occupazione e l'adozione di orientamenti di cui gli Stati membri tengono conto nelle loro politiche occupazionali. Gli orientamenti per l'occupazione (basati sui 4 pilastri occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità) e il loro recepimento ad opera degli Stati membri in Piani d'Azione Nazionali per l'occupazione (PAN) costituiscono il quadro per l'aiuto finanziario comunitario, in particolare attraverso i Fondi strutturali.
5. La strategia europea per l'occupazione (SEO) si propone di raggiungere un elevato livello di occupazione per tutte le categorie presenti sul mercato del lavoro. Per raggiungere tale obiettivo è essenziale sviluppare le competenze e l'occupabilità di quanti si trovano attualmente esclusi dal mercato del lavoro. E' inoltre necessario accrescere e aggiornare le competenze di quanti sono già attivi nel mondo del lavoro, soprattutto in settori esposti o vulnerabili. Inoltre, occorre ampliare la capacità imprenditoriale e garantire un'equa partecipazione delle donne e degli uomini al mercato del lavoro. Ciò richiede azioni volte a contrastare le disuguaglianze e le discriminazioni che colpiscono sia i disoccupati che gli occupati.
6. Per poter essere pienamente efficace, la strategia per l'occupazione deve tradursi in azioni a livello locale e regionale, nelle zone urbane e rurali – vale a dire a livello territoriale

suscettibili di generare una cooperazione locale. Ciò richiede nuove strategie su priorità comuni e l'efficace diffusione delle idee realizzate con successo.

7. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) fa parte dei fondi strutturali, allo stesso titolo di quelli destinati all'agricoltura o allo sviluppo regionale. Il FSE mira all'attuazione di misure di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione, di sviluppo delle risorse umane e di promozione delle pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro. Esso è destinato, in particolare, a contribuire all'azione di sostegno della strategia europea per l'occupazione.
8. La Comunità ha sviluppato una strategia di lotta integrata contro la discriminazione (in particolare di quella basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale) e contro l'esclusione sociale. Concentrandosi sul mercato del lavoro, EQUAL formerà parte di questa strategia. Tale iniziativa sarà complementare ad altre politiche, altri strumenti ed azioni sviluppati a tal fine e che vanno al di là della sola problematica del mercato del lavoro e, in particolare, della normativa e dei programmi d'azione varati in virtù degli articoli 13 e 137 del Trattato. La Commissione e gli Stati membri assicureranno la coerenza tra tali attività e EQUAL, che svolgerà un ruolo fondamentale di collegamento tra le azioni finanziate dall'UE a titolo degli articoli 13 e 137, i programmi finanziati dall'FSE e gli obiettivi politici perseguiti nel quadro della Strategia Europea per l'Occupazione.

### **III. PRINCIPI GENERALI**

#### **Introduzione**

9. Basandosi sugli insegnamenti tratti dai programmi OCCUPAZIONE e ADAPT, EQUAL costituirà un laboratorio che consentirà di elaborare e di diffondere nuovi modi di attuazione delle politiche dell'occupazione al fine di lottare contro le discriminazioni e le disuguaglianze di qualunque natura subite da coloro che tentano di accedere al mercato del lavoro e da quelli che vi sono già integrati. Le esigenze particolari dei richiedenti asilo saranno affrontate tenendo conto della loro situazione specifica.
10. EQUAL opererà in diversi settori tematici, definiti nel contesto dei quattro pilastri della strategia per l'occupazione, previa discussione con gli Stati membri. Si tratta dei settori prioritari per i quali più Stati membri ritengono necessaria una cooperazione transnazionale al fine di migliorare le modalità di attuazione delle loro politiche nazionali. Conformemente all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999<sup>1</sup> e agli orientamenti per l'occupazione, gli Stati Membri adotteranno un approccio che integra in ciascun settore tematico la dimensione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini.
11. L'iniziativa EQUAL sarà attuata attraverso partnership stabilite su base geografica o settoriale e denominate partnership di sviluppo (PS). Le partnership definiranno e stabiliranno la strategia da seguire, nonché i mezzi necessari per attuarla ricorrendo ad approcci innovativi. Le PS coopereranno a livello transnazionale e parteciperanno alla diffusione e alla generalizzazione delle buone prassi.
12. Sarebbe auspicabile che le innovazioni applicate con successo e sviluppate nell'ambito di EQUAL siano oggetto di un'ampia diffusione che consenta loro di avere un impatto

---

<sup>1</sup> Regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

massimo sulle politiche, integrandole eventualmente nei programmi relativi agli obiettivi 1, 2 e 3 dei Fondi strutturali, nonché nei PAN.

13. EQUAL si distinguerà dai programmi relativi agli obiettivi 1, 2 e 3 dei Fondi strutturali, concentrandosi sull'esame di nuove modalità di attuazione delle priorità politiche nel quadro della strategia europea per l'occupazione e ponendo l'accento sulla partnership in un contesto di cooperazione transnazionale.

### **Approccio tematico**

14. Gli Stati membri baseranno la loro strategia per EQUAL su settori tematici che rientrano nei quattro pilastri della strategia europea per l'occupazione. Per ciascuno di questi temi, gli Stati membri faranno in modo che delle loro proposte possano beneficiare essenzialmente coloro che sono vittime delle principali forme di discriminazione (basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale) e delle disuguaglianze. Ciascuno di questi settori tematici sarà interamente accessibile a tutti questi gruppi. Nell'ambito di questa strategia orizzontale, la promozione delle pari opportunità sarà parte integrante di tutti i settori tematici dei quattro pilastri e sarà in particolare realizzata attraverso azioni specifiche nel quadro del quarto pilastro.
15. I settori tematici che saranno alla base del primo invito a presentare proposte sono indicati al punto seguente. L'elenco dei settori tematici potrà essere modificato prima del lancio di nuovi inviti a presentare proposte, al fine di tenere conto delle evoluzioni verificatesi sul mercato del lavoro e negli orientamenti per l'occupazione. La Commissione presenterà proposte di modifica dei settori tematici dopo aver proceduto alle necessarie consultazioni. Tali proposte saranno presentate per accordo al Comitato previsto dall'articolo 47 del Trattato, previa discussione nell'ambito del Comitato dell'occupazione e, successivamente presentate al Parlamento europeo.

### **Settori tematici per il primo invito a presentare proposte**

16. Nello sviluppare la loro strategia a partire da tali settori tematici, gli Stati membri dovranno porsi l'obiettivo di migliorare l'offerta e la domanda in materia di occupazione di qualità e di futuro. Essi dovranno inoltre incoraggiare l'efficace utilizzazione dei meccanismi esistenti (ad esempio quelli posti in essere per il dialogo sociale), al fine di sensibilizzare i protagonisti del mercato del lavoro ai fattori che generano discriminazione, disuguaglianza o esclusione professionale per alcune categorie.

#### *Occupabilità*

- a) Agevolare l'accesso al mercato del lavoro di coloro che incontrano difficoltà a integrarsi o a reintegrarsi in un mercato del lavoro che dev'essere aperto a tutti.
- b) Lottare contro il razzismo e la xenofobia in rapporto al mercato del lavoro.

#### *Imprenditorialità*

- c) Aprire a tutti i processi di creazione di imprese, fornendo gli strumenti necessari per creare l'impresa e per identificare e sfruttare nuove possibilità d'occupazione nelle zone urbane e rurali.

- d) Rafforzare l'economia sociale (terzo settore) e, in particolare i servizi d'interesse pubblico, concentrandosi sul miglioramento della qualità dei posti di lavoro.

#### *Adattabilità*

- e) Promuovere la formazione professionale permanente e le prassi integratrici, incoraggiando l'assunzione e il mantenimento del posto di lavoro di coloro che soffrono discriminazioni e disuguaglianze di trattamento nel mercato del lavoro.
- f) Favorire la capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori ai cambiamenti economici e strutturali, nonché l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e di altre nuove tecnologie.

#### *Pari opportunità fra donne e uomini*

- g) Conciliare la vita familiare con la vita professionale e favorire la reintegrazione degli uomini e delle donne che hanno lasciato il mercato del lavoro, sviluppando forme efficaci di organizzazione del lavoro e di servizi di assistenza alle persone.
- h) Ridurre i divari e la segregazione professionale fondati sul sesso.

17. Gli Stati membri selezioneranno i settori tematici nei quali intendono cooperare. Ciascuno Stato membro dovrà inoltre prevedere un livello minimo di azioni a favore dei richiedenti asilo, da definire in funzione dell'importanza del problema nel paese.

18. Per ciascun invito a presentare proposte, gli Stati membri dovranno di norma scegliere almeno un settore tematico in ciascun pilastro. La Commissione potrà, a titolo eccezionale, accettare di ridurre questa esigenza per uno Stato membro.

### **Richiedenti asilo**

19. La situazione dei richiedenti asilo nell'Unione è complessa. È possibile suddividerli in tre grandi categorie<sup>2</sup>:

- coloro la cui domanda d'asilo è all'esame dello Stato membro interessato;
- coloro che sono stati ammessi nell'ambito di un trasferimento per ragioni umanitarie o di un programma di evacuazione o che beneficiano di un regime di protezione temporanea;
- coloro ai quali non è stato concesso lo status di rifugiati, ma che beneficiano di un'altra forma di protezione (complementare o sussidiaria) in quanto la loro situazione individuale impedisce loro di rientrare nel paese d'origine.

20. Nella maggior parte degli Stati membri l'accesso al mercato del lavoro da parte dei richiedenti asilo (la prima delle categorie summenzionate) è vietato oppure è soggetto a restrizioni. Per quanto concerne le altre due categorie, tuttavia, gli Stati membri si sono dimostrati maggiormente disposti a considerare l'accesso al mercato del lavoro. Si noti anche che nell'azione comune del 26 aprile 1999, il Consiglio ha riconosciuto l'opportunità di aiutare i richiedenti asilo destinati ad essere rimpatriati, fornendo loro

---

<sup>2</sup> I rifugiati non sono inclusi in questo capitolo perché sono residenti di lungo periodo e pertanto ammissibili nelle normali partnership di sviluppo EQUAL.

un'istruzione e una formazione in modo che acquisiscano competenze utili nel paese d'origine<sup>3</sup>. È importante che questa situazione sia rispettata al momento dell'attuazione della parte "richiedenti asilo" di EQUAL.

21. Le azioni a favore dei richiedenti asilo possono essere programmate sia (in via eccezionale) quali PS settoriali (vale a dire una partnership nazionale che coinvolga tutti i partner appropriati a sostegno dell'integrazione sociale e professionale dei richiedenti asilo), sia quale PS geografica in un territorio in cui vi sia un'alta concentrazione di persone in cerca d'asilo. Si dovrebbero contemplare gli stessi tipi di partnership, strategia e attività delle partnership di sviluppo EQUAL.

### **Approccio di partnership**

22. EQUAL finanzia attività realizzate da partnership strategiche. Le partnership EQUAL opereranno nei settori tematici e saranno definite partnership di sviluppo (PS). Esse raccoglieranno i soggetti interessati e in possesso delle competenze adeguate, che collaboreranno per elaborare una strategia integrata per affrontare problemi pluridimensionali. Le partnership opereranno di comune accordo per identificare i fattori che generano disuguaglianze e discriminazioni in rapporto al mercato del lavoro, nel contesto del settore o dei settori tematici prescelti. Le PS uniranno i loro sforzi e le loro risorse per ricercare soluzioni innovative a problemi definiti congiuntamente e per perseguire obiettivi comuni.
23. Le PS dovranno sin dall'inizio essere costituite da un nucleo di partner. Sarà inoltre opportuno fare in modo che tutti i soggetti competenti, come le autorità pubbliche, i servizi pubblici dell'occupazione, le associazioni non governative (ONG), le imprese (in modo particolare le P.M.I.) e le parti sociali, possano essere coinvolti nelle attività durante il periodo di vita della partnership. Piccole organizzazioni dalle idee innovative dovranno essere invitate a dare il loro contributo partecipando pienamente alle PS. L'esperienza acquisita nel quadro delle iniziative OCCUPAZIONE e ADAPT ha mostrato l'importanza di una partecipazione delle autorità locali e regionali per garantire una coerenza tra le attività previste e le esigenze locali in materia di sviluppo. La loro partecipazione rafforzerà inoltre la probabilità di diffondere i risultati del progetto.
24. Le PS potranno essere create su base geografica, riunendo i soggetti interessati in un determinato territorio. Si tratterà in questo caso di *partnership geografiche*. Dal momento che le partnership geografiche non sono sempre lo strumento più efficace per lottare contro un particolare problema, sono possibili altre forme di partnership nel quadro degli orientamenti sopra indicati, comprendenti settori economici o industriali specifici. Esse potranno eventualmente concentrare la loro attività su uno o più gruppi specifici tra quelli che subiscono discriminazioni o disuguaglianze rispetto al mercato del lavoro. Si tratterà in questo caso di *partnership settoriali*.
25. Nell'ambito dell'iniziativa EQUAL, i beneficiari finali sono le partnership di sviluppo (PS) descritte ai precedenti paragrafi da 22 a 24. Al momento della presentazione di un

---

<sup>3</sup> AZIONE COMUNE del 26 aprile 1999 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa a progetti e misure di sostegno concreto per l'accoglienza e il rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo, compresa l'assistenza di emergenza alle persone fuggite in seguito ai recenti avvenimenti nel Kosovo: GU L 114/2 del 1° maggio 1999; cfr. articolo 5, lettera c.

progetto, ciascuna PS dovrà poter dimostrare che la gestione amministrativa e finanziaria sarà garantita da un'organizzazione in grado di gestire fondi pubblici.

### **Partecipazione attiva**

26. Il principio della partecipazione attiva costituirà un elemento centrale per ciascuna PS. Nella pratica, ciò significherà che tutte le persone che intervengono nella realizzazione delle attività dovranno anche partecipare al processo decisionale. Inoltre, la partecipazione attiva dei destinatari degli aiuti sarà valorizzata al momento della selezione per il finanziamento dell'Azione 1 e della conferma della selezione per l'Azione 2.

### **Cooperazione transnazionale**

27. EQUAL si baserà sul principio della cooperazione transnazionale. L'esperienza acquisita nell'ambito delle iniziative OCCUPAZIONE e ADAPT mostra che la transnazionalità è una dimensione suscettibile di arrecare un valore aggiunto significativo ai responsabili dei progetti, che lavorano con altri soggetti e che affrontano situazioni analoghe. Tale esperienza mostra inoltre che la cooperazione transnazionale può essere all'origine di notevoli innovazioni politiche. La transnazionalità sarà quindi un elemento essenziale di EQUAL.

### **Innovazione**

28. EQUAL verificherà strategie innovative nell'attuazione delle politiche. Potrà trattarsi di approcci completamente nuovi o di trasferimento di elementi esterni in grado di aumentare l'efficacia dell'attuazione delle politiche.

29. La definizione dell'innovazione in EQUAL si basa sulla tipologia generata dalla valutazione delle iniziative OCCUPAZIONE e ADAPT. Tale valutazione ne ha individuato tre tipi:

- le innovazioni collegate ai processi comprenderanno lo sviluppo di nuovi metodi, di nuovi strumenti o di nuovi approcci, nonché il miglioramento dei metodi esistenti.
- le innovazioni collegate alle finalità perseguite si concentrano sulla formulazione di nuovi obiettivi; l'innovazione potrebbe comprendere approcci volti a identificare nuove e promettenti qualifiche, nonché l'apertura di nuovi giacimenti di occupazione.
- le innovazioni collegate al contesto si riferiscono alle strutture politiche e istituzionali. Esse verteranno sullo sviluppo di sistemi in relazione con il mercato del lavoro.

### **Integrazione nelle politiche (mainstreaming)**

30. EQUAL finanzia lo sviluppo di soluzioni innovative nell'attuazione delle priorità politiche degli Stati membri, così come sono enunciate nei rispettivi PAN. Affinché l'iniziativa EQUAL possa avere un impatto massimo, i risultati dovranno essere analizzati, confrontati e diffusi a tutti i livelli degli Stati membri e dell'Unione. È importante che i decisori politici, in particolare i responsabili dei PAN e coloro che gestiscono programmi dei Fondi strutturali relativi agli obiettivi 1, 2 e 3, beneficino di un apporto di EQUAL.

#### IV. AZIONI DA FINANZIARE ATTRAVERSO EQUAL.

31. EQUAL finanzia attività a titolo delle seguenti quattro azioni:

- Azione 1: instaurazione di partnership di sviluppo e di una cooperazione transnazionale.
- Azione 2: creazione di programmi di lavoro delle partnership di sviluppo.
- Azione 3: messa in rete tematica, diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale
- Azione 4: assistenza tecnica per sostenere le azioni 1, 2 e 3.

Le Azioni 1 e 2 saranno sequenziali. Gli Stati membri dovranno essere in grado di avviare l'Azione 3 dal momento in cui potranno essere diffusi i primi risultati. Il sostegno a titolo dell'Azione 4 sarà garantito prima dell'inizio dell'Azione 1.

**Azione 1 :**  
**Istituire partnership di sviluppo**  
**e una cooperazione transnazionale**

32. Obiettivo dell'Azione 1 è facilitare la creazione o il consolidamento di partnership di sviluppo (PS) durevoli ed efficaci e di conferire alla cooperazione transnazionale un vero e proprio valore aggiunto. La durata di questa azione sarà decisa dall'autorità di gestione, ma non dovrebbe in linea di principio superare i sei mesi. Globalmente la Commissione non prevede che l'Azione 1 rappresenti una parte significativa dell'insieme dei fondi disponibili per lo Stato membro.

33. La selezione per l'Azione 1 costituirà la principale tappa della selezione per il finanziamento nell'ambito di EQUAL. Essa si baserà su dossier di candidatura presentati congiuntamente da un insieme di organizzatori (gli iniziatori delle PS). Per quanto concerne il settore tematico e il territorio/settore interessati, il dossier di candidatura dovrà presentare:

- le partnership da coinvolgere nella PS sin dall'inizio; gli strumenti posti in essere per garantire che tutti i partner interessati potranno essere associati nel suo periodo di vita alla partnership, comprese in particolare le piccole organizzazioni che abbiano le caratteristiche adeguate; le disposizioni adottate per garantire le responsabilità amministrative e finanziarie;
- i motivi all'origine della partnership, la diagnosi del problema da affrontare e una spiegazione del modo in cui le esigenze specifiche di tutti i gruppi beneficiari potenziali saranno presi in considerazione;
- gli obiettivi della partnership;
- un programma di lavoro per l'Azione 1;
- la natura delle attività previste nel quadro dell'Azione 2;
- le aspettative in materia di cooperazione transnazionale.

34. Anche se le procedure di selezione delle partnership di sviluppo rientrano nella sfera di competenza dell'autorità di gestione, in collaborazione con il Comitato di sorveglianza del PIC, la Commissione auspica che i criteri di selezione riflettano i principi generali di EQUAL, presentati alla sezione III. I candidati non prescelti dovranno essere informati sui motivi dell'esclusione.
35. Alla fine dell'Azione 1, la PS dovrà poter presentare una strategia comune sotto forma di Accordo di partnership di sviluppo. Tale accordo comprenderà almeno:
- una valutazione della situazione attuale in materia di esclusione dal mercato del lavoro, di discriminazione e di disuguaglianza, in rapporto con il tema prescelto e il territorio/settore preso in considerazione;
  - gli obiettivi e le azioni prioritarie che riflettono gli insegnamenti tratti da azioni corrispondenti realizzate in precedenza nel territorio o nel settore in questione;
  - un programma di lavoro particolareggiato, accompagnato da un bilancio realistico;
  - una chiara identificazione del ruolo di ciascun partner, comprese le modalità di indirizzo e di gestione della partnership e di amministrazione dell'aiuto finanziario;
  - un meccanismo di valutazione permanente, comprendente la presentazione dei dati e delle informazioni relativi alla partnership e all'analisi dei risultati;
  - l'impegno preso dalla partnership di partecipare all'Azione 3;
  - la strategia e le modalità di attuazione di un approccio comprendente l'integrazione della dimensione uomo/donna.

#### *Cooperazione transnazionale*

36. Le PS devono presentare almeno un partner di un altro Stato membro. In linea generale, una cooperazione dovrà essere stabilita tra le PS scelte dagli Stati membri e che intervengono di preferenza nello stesso settore tematico; tale cooperazione può anche estendersi a progetti analoghi suscettibili di essere finanziati da uno Stato non membro a titolo dei programmi *Phare*, *Tacis* o *Meda*. La proposta di PIC può prevedere dei criteri che stabiliscono eccezioni alla regola generale, a condizione che il valore aggiunto potenziale di una cooperazione transnazionale con partner esterni a EQUAL sia chiaramente stabilito e che tali partner possano provare la loro capacità a coprire le proprie spese impegnate nel quadro di tale cooperazione.
37. Alla fine dell'Azione 1, la PS deve presentare, sotto forma di accordo di cooperazione transnazionale:

- un programma di lavoro transnazionale accompagnato da un bilancio;
- il ruolo di ciascun partner transnazionale, le modalità comuni di adozione delle decisioni e le disposizioni organizzative per la realizzazione del programma di lavoro comune;

- le metodologie di controllo e di valutazione delle attività congiunte.

### Azione 2 :

#### Attuazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo

38. Per ottenere conferma della sua selezione e ricevere un finanziamento destinato all'attuazione del suo programma di lavoro attraverso l'Azione 2 di EQUAL, ciascuna partnership di sviluppo dovrà presentare due documenti, un accordo di partnership di sviluppo e un accordo di cooperazione transnazionale, rispondenti ai criteri indicati per l'Azione 1. Tali documenti dovranno inoltre provare che la PS soddisfa le seguenti condizioni:

- Trasparenza: La PS deve dimostrare di disporre del necessario cofinanziamento. Deve inoltre accettare che i risultati delle sue attività (prodotti, strumenti, metodi, ecc.) siano di dominio pubblico.
- Capacità rappresentativa: La PS dev'essere in grado di dimostrare la sua capacità di far collaborare vari soggetti. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti posti in essere per fare in modo che tutti i soggetti interessati - le autorità pubbliche, il servizio pubblico dell'occupazione, le ONG, le imprese (in particolare le P.M.I.) e le parti sociali - possano intervenire per tutta la durata della partnership. La PS dovrà dimostrare che le piccole organizzazioni interessate sono in grado di partecipare pienamente.
- Spirito di cooperazione: La PS deve poter provare la sua capacità e la sua volontà di operare in un contesto di cooperazione transnazionale, chiarendo quale valore aggiunto deriverà da tale cooperazione transnazionale nell'attuazione delle varie componenti del programma di lavoro. La PS dovrà inoltre prevedere di cooperare alle attività di collegamento in rete, di diffusione dei risultati e di integrazione nelle politiche, sia a livello nazionale che comunitario.

39. Se le condizioni indicate al § 38 sono rispettate, l'autorità di gestione confermerà la selezione iniziale della partnership e l'informerà sul bilancio pluriennale disponibile per la realizzazione del suo programma di lavoro.

40. Questo programma di lavoro dovrebbe in linea di principio comprendere un periodo iniziale da due a tre anni. Tuttavia, se i risultati ottenuti giustificano una proroga, potrà essere approvata una nuova sovvenzione, nonché un prolungamento del periodo di finanziamento della PS.

#### *Ammissibilità delle attività*

41. Saranno applicabili le normali regole di ammissibilità del FSE (vedi articolo 3 del regolamento relativo al Fondo sociale europeo<sup>4</sup>). Tuttavia, affinché le attività abbiano la massima efficacia, EQUAL può finanziare azioni di norma ammissibili a titolo dei regolamenti del FESR, del FEAOG sezione Orientamento o dell'SFOP (articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999).

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 sul Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999).

42. Gli Stati membri dovranno verificare la compatibilità delle attività della PS con le disposizioni del Trattato, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato e, se necessario, notificarle conformemente all'articolo 88, paragrafo 3.

**Azione 3:**

**Realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone prassi  
e impatto sulle politiche nazionali**

43. Un'azione distinta sarà dedicata, nel quadro di EQUAL, ad attività di collegamento in rete, di diffusione e d'integrazione nelle politiche. La partecipazione a quest'azione sarà obbligatorio da parte di tutte le PS, al fine di garantire l'impatto politico che costituisce uno degli obiettivi dell'iniziativa EQUAL. Essa sarà organizzata sotto la responsabilità delle autorità di gestione, in modo da garantire un contributo massimo alle politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro e dovrà coinvolgere le parti sociali.

44. Gli Stati membri creeranno meccanismi in grado di agevolare l'integrazione della lotta contro la discriminazione sia a livello orizzontale (delle organizzazioni attive in un settore identico o analogo), che verticale (delle politiche regionali e nazionali, in particolare i PAN e i Fondi strutturali). Questi meccanismi dovranno fare in modo di:

- identificare i fattori che generano disuguaglianze e discriminazioni, sorvegliare e analizzare l'impatto reale del potenziale delle PS sulle priorità politiche indicate nei PAN e sui vari gruppi che subiscono discriminazioni e disuguaglianze nel mercato del lavoro;
- identificare e valutare i fattori che generano buone prassi e stabilire un bilancio comparativo dei loro risultati;
- diffondere le buone prassi sin dalla fine dell'Azione 1.

45. Tali attività saranno, in linea generale, realizzate da PS che operano sia isolatamente, sia in gruppi, sulla base delle loro competenze specifiche e delle rispettive capacità. Tali PS beneficeranno a tal fine di finanziamenti complementari.

**Azione 4: Assistenza tecnica**

46. L'assistenza tecnica dovrà sostenere l'attuazione del PIC; essa sarà utilizzata in particolare per:

- orientare e facilitare il consolidamento delle partnership e la ricerca di partner adeguati per la cooperazione transnazionale (Azione 1);
- raccogliere, pubblicare e diffondere l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti, comprese le relazioni annuali delle PS (Azione 2);
- sostenere il collegamento in rete tematico, le attività di diffusione orizzontali, nonché la creazione di meccanismi in grado di favorire l'impatto politico (Azione 3);
- garantire la cooperazione nel settore del collegamento in rete su scala europea e la condivisione di tutte le informazioni pertinenti con gli altri Stati membri e la Commissione (cfr. V. Azioni a livello europeo).

47. L'assistenza tecnica sarà inoltre disponibile per sostenere il controllo, l'audit e la valutazione delle azioni, sia nell'ambito degli Stati membri, sia a livello europeo.
48. Il bilancio dell'assistenza tecnica non potrà superare il 5% del contributo totale del FSE al PIC. La parte di finanziamento del FSE sarà sottoposta ai massimali indicati all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
49. Gli Stati membri applicheranno, nella trasparenza, le rispettive procedure per la selezione e il finanziamento delle strutture che si occuperanno delle attività di assistenza tecnica.

## **V. DIFFUSIONE E VALUTAZIONE A LIVELLO EUROPEO**

50. Affinché EQUAL possa svolgere pienamente il suo ruolo di laboratorio di elaborazione e di promozione di nuove modalità per l'attuazione delle politiche dell'occupazione, una stretta collaborazione dovrà essere stabilita tra gli Stati membri, le parti sociali e la Commissione, al fine di sfruttare con successo il potenziale d'impatto, sulla strategia europea per l'occupazione, delle buone prassi individuate in tutta l'Unione.
51. È essenziale valutare l'impatto di EQUAL. A livello dell'Unione, la Commissione creerà un meccanismo di valutazione che consentirà di stimare le implicazioni di EQUAL nella strategia europea per l'occupazione e altri programmi comunitari.
52. La Commissione propone di varare tre tipi di azioni per contribuire a produrre un impatto a livello comunitario:
  - un esame tematico a livello dell'Unione;
  - una valutazione periodica del valore aggiunto recato da EQUAL rispetto ai Piani d'azione nazionali per l'occupazione (PAN);
  - l'organizzazione di istanze di discussione a livello dell'Unione.

### **Esame tematico**

53. Al fine di diffondere le buone prassi e di stabilire un bilancio comparativo dei risultati, la Commissione organizzerà una serie di "esami tematici" che riuniranno varie partnership di sviluppo per ciascun settore tematico dell'iniziativa EQUAL.
54. I risultati saranno riassunti e resi pubblici; essi serviranno ad arricchire le valutazioni delle politiche nell'ambito della strategia per l'occupazione, le attività di valutazione a livello dell'Unione e le attività di diffusione e di scambio previste nei programmi comunitari a titolo degli articoli 13 (lotta contro la discriminazione) e 137 (promozione dell'inserimento sociale) del Trattato. I paesi candidati saranno associati alla discussione e all'utilizzo dei risultati.

### **Valutazione periodica (EQUAL e i PAN)**

55. A partire dalle attività realizzate in ciascuno Stato membro nell'ambito dell'Azione 3, nonché dei dati e delle informazioni raccolti dagli Stati membri e provenienti dalle PS, la Commissione creerà una base di dati di buone prassi dell'iniziativa EQUAL. Tali informazioni potranno servire per valutare periodicamente l'impatto reale e potenziale di EQUAL sui PAN. Tali valutazioni saranno presentate per informazione ai comitati di

controllo degli Obiettivi 1, 2 e 3 dei Fondi strutturali e prese in considerazione nell'attuazione del Fondo sociale europeo.

### **Istanze di discussione**

56. EQUAL sarà oggetto di discussioni in varie istanze esistenti:

- il Comitato dell'occupazione sarà tenuto informato dei risultati e degli esami nei vari settori tematici;
- il Comitato previsto dall'articolo 147 del Trattato esprimerà il suo parere sui risultati degli esami tematici e risponderà alle questioni specifiche che la Commissione gli presenterà;
- un forum di discussione riguardante l'iniziativa EQUAL verrà organizzato ogni anno con la piattaforma delle ONG presenti a livello europeo, al fine di agevolare le discussioni e un "feedback" da parte delle organizzazioni interessate;
- la Commissione organizzerà, eventualmente, riunioni mirate su questioni più specifiche nell'ambito di EQUAL, quale il trasferimento di buone prassi nelle politiche dei paesi candidati.

### *Assistenza tecnica*

57. Il successo dell'attuazione di EQUAL richiede una notevole collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni relative alle partnership di sviluppo, la creazione delle basi di dati, l'animazione del processo di esame tematico, l'organizzazione di seminari, la pubblicazione dei risultati, ecc. Un certo numero di compiti specifici che non possono essere realizzati senza il sostegno comunitario saranno affidati a prestatori di servizi esterni, su iniziativa e sotto il controllo della Commissione, sulla base di bandi di gara che saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'esecuzione dei compiti sarà finanziata al 100% del costo totale.

## **VI. PREPARAZIONE, PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI**

58. La sezione III della presente comunicazione espone i principi generali che sottendono l'iniziativa EQUAL. La presente sezione definisce gli elementi che la Commissione auspica di veder figurare nelle proposte di programma che saranno presentate dalle autorità designate negli Stati membri, previa consultazione con i partner adeguati. La gestione finanziaria e amministrativa del PIC rientrerà interamente nell'ambito di competenza dell'autorità di gestione designata, in collaborazione con il Comitato di controllo del PIC.

59. Sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per Stato membro adottate dalla Commissione, gli Stati membri proporranno un progetto di programma d'iniziativa comunitaria (PIC) per EQUAL. Tali proposte dovranno rispettare le condizioni definite all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1260/1999. I PIC assumeranno la forma di un documento unico di programmazione, accompagnato da un complemento di programmazione così come previsto all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le priorità indicate nei progetti di PIC saranno tratte dalla lista dei settori

tematici che figurano al precedente paragrafo 16. Le azioni indicate alla sezione IV dovranno essere considerate come misure adottate nell'ambito di tali priorità.

60. Gli Stati membri saranno invitati a introdurre una dimensione di pari opportunità nelle fasi di programmazione, di attuazione e di valutazione di EQUAL.

### **Proposte di PIC**

61. *Le proposte di PIC presentate negli Stati membri dovranno contenere i seguenti elementi:*

- una descrizione della situazione attuale in materia di discriminazione e di disuguaglianza sul mercato del lavoro, in rapporto ai temi prescelti, in particolare per quanto riguarda i richiedenti asilo;
- una valutazione dell'impatto previsto, anche sulla situazione sociale ed economica a livello locale o settoriale, nonché sulla situazione in termini di disuguaglianza tra uomini e donne, conformemente alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- una descrizione della strategia di attuazione di EQUAL, basata sulle priorità prescelte nell'elenco del paragrafo 16 e accompagnata da una parte specifica riguardante gli interventi relativi ai richiedenti asilo (vedi i precedenti paragrafi da 19 a 21). Essa dovrà comprendere obiettivi specifici ed eventualmente quantificati;
- una descrizione del rapporto esistente tra la strategia e il PAN, così come interpretato nel quadro di riferimento politico indicato all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
- una sintesi degli insegnamenti derivati da ADAPT e da OCCUPAZIONE per quanto riguarda le priorità tematiche prescelte;
- un riassunto delle disposizioni adottate per garantire la complementarità tra EQUAL e gli altri strumenti e programmi comunitari, nonché con i patti territoriali per l'occupazione;
- una descrizione sintetica delle misure previste per attuare le priorità e l'informazione necessarie per verificare il rispetto dell'articolo 87 del Trattato;
- indicazioni da cui risulti se e in quale misura le azioni proposte per ciascuna priorità comporteranno attività di norma ammissibili a titolo del FESR, del FEAOG o dello SFOP (articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999), per consentire alla Commissione di stabilire le modalità adeguate nella sua decisione relativa alla proposta di PIC;
- una descrizione delle modalità di assistenza tecnica potenzialmente necessaria per attuare il PIC; tali modalità comprendono, nel contempo, i tipi di attività e le procedure di selezione di coloro che le svolgeranno;
- un piano indicativo di finanziamento che precisi, per ciascuna priorità e ciascun anno, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999, la partecipazione finanziaria prevista dal FSE, nonché l'importo

globale del finanziamento pubblico o di analoga natura ammissibile ed il finanziamento privato stimato riguardante il contributo del FSE;

- una descrizione delle azioni e dei metodi previsti per realizzare efficacemente le politiche di pari opportunità;
- una descrizione del processo di programmazione, comprese le modalità di consultazione dei partner, in particolare, di quelli che hanno un interesse specifico in materia di discriminazione o di disuguaglianza, le modalità di consultazione delle parti sociali e i risultati di tali consultazioni;
- le modalità di attuazione, di controllo e di valutazione dei PIC, secondo quanto indicato qui di seguito.

#### *MODALITA' DI ATTUAZIONE, DI CONTROLLO E DI VALUTAZIONE DEI PIC*

62. Le modalità di attuazione, di controllo e di valutazione del PIC dovranno essere stabilite conformemente alle condizioni enunciate all'articolo 19, paragrafo 3, punto d), del regolamento (CE) n. 1260/1999. Il PIC dovrà, inoltre, comprendere i seguenti elementi:

- una descrizione del meccanismo di lancio comprendente almeno due inviti a presentare proposte (procedure riguardanti la pubblicità, orientamenti e procedure per la selezione, comprese le procedure di invito);
- i tipi di contratti con i beneficiari finali;
- i meccanismi nazionali volti ad agevolare l'integrazione nelle varie politiche comunitarie sia a livello orizzontale che verticale, come descritto all'Azione 3;
- le disposizioni adottate per inserire nel Comitato di controllo le parti sociali e le persone che abbiano un'esperienza diretta delle principali forme di discriminazione o di disuguaglianza sul mercato del lavoro, comprese le ONG rappresentative nel settore;
- il tipo e la quantità di dati e di informazioni che si chiederà alle PS di fornire ogni anno e i meccanismi di valutazione da porre in essere nell'ambito delle PS;
- la valutazione intermedia sarà lanciata, a livello del PIC, sin dalla sua adozione, per garantire un feedback di informazioni e permettere gli eventuali e necessari riadeguamenti per i successivi inviti a presentare proposte. Il PIC preciserà i parametri specifici, nonché gli indicatori quantitativi e qualitativi da prendere in considerazione per la valutazione intermedia e per quella finale, in conformità con una serie di requisiti minimi comuni per tutti gli Stati membri.

#### **Presentazione e approvazione dei PIC**

63. Gli Stati membri presenteranno i progetti di PIC alla Commissione entro quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Seguirà un periodo di negoziato di cinque mesi con la Commissione.

64. Conformemente all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione approverà ciascun PIC con una decisione che confermerà l'attribuzione di un contributo del FSE a ciascuna priorità.
65. Ciascun PIC sarà completato da un complemento di programmazione quale definito all'articolo 9, lettera m) e descritto all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999.
66. Questo complemento di programmazione sarà inviato alla Commissione al più tardi tre mesi dopo la decisione della Commissione che approva il PIC. Tuttavia, al fine di semplificare la procedura, gli Stati membri sono invitati a inviarlo unitamente alla proposta di PIC.

## **VII. FINANZIAMENTO**

67. L'iniziativa EQUAL sarà finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità europea. La partecipazione globale del Fondo Sociale Europeo all'iniziativa EQUAL per il periodo 2000-2006 è stimata a 2.847 milioni di €. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il contributo del FSE a EQUAL terrà conto di un tasso d'indicizzazione del 2% l'anno sino al 2003 e sarà deciso a prezzi del 2003 per gli anni dal 2004 al 2006. Il 31 dicembre 2003, al più tardi, la Commissione fisserà il tasso di indicizzazione applicabile agli anni dal 2004 al 2006.
68. Saranno applicabili i tassi di partecipazione comunitaria definiti all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Considerata la natura innovativa dei metodi utilizzati, viene raccomandata un'applicazione sistematica dei massimali indicati nei regolamenti.
69. Un importo indicativo, rappresentante al massimo il 2% del contributo globale del FSE, sarà riservato al finanziamento delle attività realizzate su iniziativa della Commissione, così come definite alla sezione V. Tali attività saranno finanziate a un tasso del 100% del loro costo totale.

## **VIII. CALENDARIO**

70. La Commissione invita gli Stati membri a presentare la loro proposta di programma d'iniziativa comunitaria riguardante l'iniziativa EQUAL entro quattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Tutta la corrispondenza relativa alla presente comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:     Sig. A. LARSSON

Direttore Generale

Direzione generale Occupazione e Affari Sociali

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruxelles

Fatto a Bruxelles, le 14.04.2000